

Rinnovo tacito del contratto di locazione: necessario l'aggiornamento dell'attestato di prestazione energetica

18 Giugno 2025



Con risposta a un interpello della Regione Liguria, il Ministero dell'Ambiente ha precisato che, in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione abitativa, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere **rinnovato se non più valido** (la validità è di 10 anni).

Secondo il Ministero, **la rinnovazione tacita rappresenta a tutti gli effetti una nuova locazione**, come previsto dal Codice civile (art. 1597). Ne deriva che l'obbligo di fornire un APE aggiornato si applica anche in assenza di una nuova sottoscrizione contrattuale.

Il chiarimento si adegua alla nuova Direttiva (UE) 2024/1275 (cosiddetta EPBD) non ancora recepita in Italia, che, all'art. 20, prevede espressamente la consegna dell'APE al locatario anche al momento del rinnovo del contratto.

Si ricorda che l'APE deve essere prodotto e fornito dal proprietario all'acquirente o al locatario, in caso di **vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuova locazione** di edifici o unità immobiliari.

In allegato il testo della risposta del Ministero all'interpello.

Allegati

[interpello-mase-17022025-30213_APE_rinnovo_contratto_di_locazione](#)
[Apri](#)

Per informazioni rivolgersi a:

**Tecnologie, normative
tecniche e qualità
delle costruzioni**

Tel. 06 84567.365

E-Mail:

tecnologie@ance.it